



Forum Nazionale

SALVIAMO IL PAESAGGIO

DIFENDIAMO I TERRITORI

“Forum nazionale Salviamo il Paesaggio - Difendiamo i territori”

**Osservazioni al Disegno di legge C. 1987 Mattia ed altri,
recante disposizioni in materia di rigenerazione urbana.**

23 settembre 2024

MEMORIA SCRITTA ALL’ATTENZIONE DEI COMMISSARI

Innanzitutto vogliamo ribadire quanto già segnalatoVi con precedente nota del 10 settembre u.s. cioè che l’eventuale approvazione autonoma di questa proposta di legge renderebbe di fatto impossibile procedere ad un riordino organico della disciplina relativa al governo del territorio, come invece chiaramente indicato nel comma 1 dell’articolo 1 tra le finalità della proposta di legge in oggetto.

Un riordino quanto mai necessario, che riteniamo debba essere però orientato da una precisa ed alta considerazione del valore imprescindibile della pianificazione urbanistica e del suo ruolo primario, assegnatole dalla stessa Carta Costituzionale, nell’assolvere a compiti di programmazione, indirizzo e regolamentazione delle trasformazioni territoriali, garantendone la piena sostenibilità sociale, ecologica e paesaggistico ambientale.

Complessivamente ci risulta difficile non considerare questa proposta di legge come una sorta di atto di "assalto all’urbanistica". Il Disegno di Legge 1987 pare infatti voler consentire anche la diretta attuazione degli interventi edilizi privati sottraendoli alla disciplina degli strumenti urbanistici generali e attuativi, i soli che garantiscono la coerenza e organicità alla trasformazione del tessuto edificato, in particolare quello di matrice storica, con il rischio di trasformarsi in una concessione incontrollata alle leggi del mercato e della finanza che si sottrarrebbero all’obbligo di inserire il singolo intervento all’interno di un disegno urbano unitario, dotato delle necessarie opere di urbanizzazione.

Casualità, occupazione di spazi liberi, immediata possibilità di intervento a scapito del rispetto, dell'armonia, del "respiro" di cui la città ha bisogno, sono gli effetti di un errato provvedimento che ignora le regole elementari di igiene, salute pubblica e decoro urbano, favorendo così piccoli e grandi speculazioni edilizie.

Anche il ribadire che la tipologia edilizia della ristrutturazione equivale a quella della demolizione e ricostruzione, non fa che confermare l'assoluto disinteresse alla forma della città, alla sua qualità estetica che non viene esaminata e sottoposta ad una seria valutazione, con il conseguente rischio che anche manufatti di valore storico ambientale siano cancellati con la demolizione e ricostruzione.

Riservandoci eventualmente di approfondire in seguito l'analisi dell'intera proposta normativa, segnaliamo qui alcuni elementi riferiti al solo art. 1 che ci paiono discutibili o, almeno, perfezionabili, quali a titolo di esempio:

Articolo 1, comma 2.

Gli interventi realizzati o assentiti fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo non preceduti dall'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, di cui all'articolo 41-qu... sono considerati conformi alla disciplina urbanistica, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3, nei seguenti casi...

Con tale definizione parrebbe che ove prima sussisteva l'obbligo di uno strumento attuativo, ora esso sia eliminato.

La lettera a) specifica la possibilità di edificare su ogni singolo lotto libero (per noi assolutamente non accettabile) anche in mancanza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che lo strumento attuativo avrebbe imposto prima di realizzare la nuova costruzione.

Le lettere b) e c) negano ogni rispetto per i caratteri morfologici del tessuto edilizio.

Nella lettera c) compare questa definizione non accettabile:

Interventi e sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Ci pare che, in modo subdolo attraverso uno stillicidio di ridotte nuove leggi, si voglia demolire la Legge nazionale 1150, purtroppo non per aggiornarla e attualizzarla sulla base delle nuove esigenze climatiche che richiedono più spazi liberi, permeabili, più verde, più rispetto per l'armonia che i centri urbani anche se non vincolati hanno conservato, ma la loro alterazione generalizzata.

Articolo 1, comma 3, la lettera b) indica:

... rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati...

Non si comprende a quale distanza minima si faccia riferimento: quella prevista dal Codice Civile (3 metri)?

L'occupazione di tutti gli spazi liberi è un'ossessione devastatrice che rende le città invivibili, soffocate dal cemento, con conseguenti inondazioni dei piani interrati e piani terra degli edifici per l'impossibilità dell'acqua piovana di essere assorbita dal terreno.

Il nostro rispettoso consiglio alla Commissione è, pertanto, di non procedere nell'esame della proposta di legge C. 1987 disgiunta da una più complessiva norma che abbracci il tema del contrasto al consumo di suolo e, al suo interno, la rigenerazione urbana.

A questo proposito, ci preme nuovamente sollecitare la Commissione a dare avvio alla discussione dell'A.C. 531 *“Disposizioni e delega al Governo per l'arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati”* che, a nostro parere, riveste un carattere d'urgenza ma il cui iter non ci pare sia stato ancora incardinato, pur a quasi due anni dalla sua presentazione.